



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) 17 dicembre 2015

Causa T-357/15 P

Maria Luisa García Minguez
contro
Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso interno della Commissione aperto agli agenti temporanei dell'istituzione — Non ammissione di un agente temporaneo di un'agenzia esecutiva — Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto — Parità di trattamento — Impugnazione manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico»

Oggetto: Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 28 aprile 2015, García Minguez/Commissione (F-72/14, Racc. FP, EU:F:2015:40).

Decisione: L'impugnazione è respinta. La sig.ra Maria Luisa García Minguez è condannata alle spese.

Massime

1. *Funzionari — Concorso — Concorsi interni — Requisiti per l'ammissione — Appartenenza al personale dell'istituzione — Agente temporaneo direttamente assunto da un'agenzia esecutiva — Esclusione*

[Statuto dei funzionari, art. 29, § 1, lettera b); regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 18, § 1]

2. *Funzionari — Concorso — Concorsi interni — Requisiti per l'ammissione — Appartenenza al personale dell'istituzione — Esclusione degli agenti temporanei direttamente assunti dalle agenzie esecutive, ma non dei funzionari comandati in qualità di agente temporaneo presso dette agenzie — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza*

[Statuto dei funzionari, art. 29, § 1, lettera b)]

3. *Ricorsi dei funzionari — Motivi d'impugnazione — Motivo diretto a qualificare un'agenzia esecutiva come servizio di un'istituzione — Ricorso ad un organigramma relativo all'istituzione interessata — Rigetto*

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1. L'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto autorizza ogni istituzione a indire concorsi interni accessibili solo ai suoi funzionari e agenti temporanei. L'espressione «concorso interno all'istituzione» ai sensi di tale articolo riguarda tutte le persone che si trovano, a qualunque titolo, al servizio di quest'ultima.

Le agenzie esecutive, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, dispongono di servizi che non si confondono con quelli della Commissione. Pertanto, dette agenzie non fanno parte della Commissione ai fini dell'accesso ai concorsi interni. A questo proposito, poiché l'interessato è stato direttamente assunto da un'agenzia esecutiva in qualità di agente temporaneo e mantiene sempre tale qualità quando presenta la sua candidatura ad un concorso interno, non può essere constatata l'esistenza di un nesso di diritto pubblico sufficiente tra l'interessato e l'istituzione in parola.

(v. punti 23, 24, 27 e 41)

Riferimento:

Corte: sentenza 31 marzo 1965, Rauch/Commissione, 16/64, Racc., EU:C:1965:29, pagg. 179, 190

Tribunale: sentenze 15 novembre 2001, Van Huffel/Commissione, T-142/00, Racc. PI, EU:T:2001:268, punto 56; 23 gennaio 2003, Angioli/Commissione, T-53/00, Racc. PI, EU:T:2003:12, punto 50 e giurisprudenza citata, e 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T-173/05, Racc. PI, EU:T:2006:392, punto 39

2. Il principio di parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato. Lo stesso vale per il principio di non discriminazione, il quale non è che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza.

Al riguardo, quando un'istituzione decide di indire un concorso interno conformemente allo Statuto, un concorso del genere, una delle finalità del quale è quella di nominare in ruolo gli agenti temporanei di tale istituzione, è, per natura, destinato esclusivamente ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio, a qualunque titolo, presso detta istituzione. Tali funzionari e agenti temporanei, compresi quelli collocati in posizione di comando al di fuori dell'istituzione, non si troverebbero quindi in una situazione di diritto e di fatto analoga, per quanto riguarda la possibilità di accedere ad un siffatto concorso, a quella degli agenti temporanei in servizio presso un'agenzia esecutiva distinta da tale istituzione, i quali, di conseguenza, non sarebbero al servizio della citata istituzione.

(v. punti 30 e 31)

Riferimento:

Corte: sentenze 19 ottobre 1977, Ruckdeschel e a., 117/76 e 16/77, Racc., EU:C:1977:160, punto 7, e 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C-16/07 P, Racc., EU:C:2008:549, punto 40 e giurisprudenza citata.

3. Dato che un organigramma della direzione generale di un'istituzione dell'Unione è privo di effetti giuridici e presenta una finalità strettamente informativa, un siffatto documento non è tale da qualificare un'agenzia esecutiva come servizio di un'istituzione.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale: sentenza 18 febbraio 1993, Mc Avoy/Parlamento, T-45/91, Racc., EU:T:1993:11, punto 45